

Valutazione della regolamentazione esistente e delle possibilità di regolamentazione concernenti gli intermediari dell'informazione in Svizzera

Studio giuridico commissionato dall'UFCOM ed eseguito da Sylvain Métille,

con la collaborazione di Annelise Ackermann

Losanna, 30 ottobre 2020

Sintesi

Questo studio giuridico fa parte della ricerca dell'UFCOM riguardante "gli intermediari e l'opinione pubblica" e confluirà nel rapporto sulla governance che l'UFCOM, in collaborazione con la Cancelleria federale, presenterà al Consiglio federale. Il presente studio esamina come gli intermediari dell'informazione sono disciplinati dal diritto svizzero negli ambiti inerenti alla sfera pubblica (2), valuta le norme esistenti e le loro eventuali lacune o i problemi d'applicazione e presenta proposte per un loro miglioramento (3).

In generale, la valutazione della legislazione vigente ha dimostrato che numerose norme obbligatorie si applicano agli intermediari dell'informazione, anche nei settori inerenti alla sfera pubblica (intesa come la sfera sociale in cui i cittadini scambiano le proprie idee sulle preoccupazioni comuni). Gli intermediari dell'informazione non operano quindi in una zona priva di leggi e non vi sono lacune sistematiche.

La protezione dell'individuo in quanto tale è piuttosto ben garantita, che si tratti di lesioni alla personalità o alla reputazione, o di esposizione a contenuti non richiesti. Per contro la protezione della società e dell'interesse collettivo è molto meno ben regolamentata. L'interesse della società democratica ad avere una sfera pubblica che funzioni bene e in cui i dibattiti possano svolgersi liberamente è poco protetto.

Questo è riconducibile al fatto che la sfera pubblica nel senso succitato non è un bene giuridicamente protetto dal diritto penale, né corrisponde a una nozione giuridica chiaramente definita. Infatti, il rispetto della libertà di espressione, che lo Stato deve garantire e tutelare, rende delicata ogni misura di controllo. Una società democratica ha bisogno di un dibattito aperto in seno alla sfera pubblica, vale a dire uno spazio in cui tutti possano esprimersi, anche con affermazioni che potrebbero non piacere allo Stato. Tuttavia neppure una totale assenza di misure consentirebbe un sano dibattito democratico.

Negli ultimi decenni la questione della responsabilità civile e penale dei social media, dei fornitori di servizi Internet e di altri fornitori è stata ampiamente esaminata e discussa nel diritto svizzero. Ciò è stato fatto in modo soddisfacente anche per gli intermediari dell'informazione. A livello penale, il regime attuale fornisce mezzi sufficienti, in particolare attraverso le norme in materia di complicità.

Sul piano della responsabilità civile la situazione è un po' più complicata poiché occorre identificare l'autore del reato per poter intraprendere un'azione legale. Vi è tuttavia un'eccezione degna di nota per quanto riguarda le lesioni alla personalità, infatti un'azione per cessazione dell'atto può essere intentata contro qualsiasi partecipante. Per contro i mezzi civili per cessazione dell'atto a tutela della sfera pubblica sono insufficienti e devono essere completati.

Si raccomanda inoltre di introdurre un obbligo di fornire informazioni per identificare l'intermediario dell'informazione, un obbligo specifico di trasparenza sulle modalità di selezione e diffusione dei contenuti e un obbligo più generale di pubblicare un rapporto periodico sui contenuti promossi,

Valutazione della regolamentazione esistente e delle possibilità di regolamentazione concernenti gli intermediari dell'informazione in Svizzera

soppressi, ecc. e sui criteri utilizzati. Allo stesso tempo, agli utenti devono essere garantiti ampi diritti di controllo, in particolare per consentire loro di rinunciare a una preselezione personalizzata.

Infine, lo studio sottolinea l'importanza del sostegno alla stampa e della sensibilizzazione ai rischi di manipolazione e disinformazione.